

## **Sui criteri adottati per i concorsi interni finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'ufficio giudiziario**

*Risoluzione del 28 luglio 1999)*

Il Consiglio,

"- vista la nota n. 153 in data 2.2.1999 con la quale il dott. .... magistrato di appello con funzioni di pretore di Rimini, chiede al Consiglio di chiarire se sia legittima e comunque compatibile, in via generale, con le vigenti disposizioni in materia di ordinamento giudiziario l'applicazione, disposta con decreto del Presidente della Corte di Appello, al Tribunale del Riesame, avente sede nel capoluogo del distretto, di magistrato che eserciti in via esclusiva in altra sede del distretto, le funzioni di pretore del lavoro qualora un solo magistrato - con dette funzioni - sia previsto in organico nell'ufficio, avuto riguardo in particolare alla ratio che informa la legge 11 agosto 1973 n. 533, istitutiva della "nuova" magistratura del lavoro e delle disposizioni più volte impartite con circolari del Consiglio con cui si escludeva la possibilità di distogliere, anche in via temporanea, il giudice del lavoro dall'esercizio esclusivo di dette funzioni;

- considerato che l'art. 21 commi 3 e 5, legge 11 agosto 1973, n. 533 stabilisce che il magistrato addetto esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro "non potrà essere incaricato della trattazione di controversie e di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione";

- considerato che il Consiglio nella circolare 2.5.91 sulle applicazioni e supplenze al punto B. 7 ha previsto che tale norma "nella parte in cui stabilisce il termine di cinque anni di permanenza nella titolarità delle funzioni di giudice del lavoro, tende ad assicurare la continuità nell'esercizio di tali funzioni e quindi ad escludere variazioni tabellari le quali comportino una sostituzione del titolare di esse con altro magistrato (ma non anche la trasferibilità dei giudici del lavoro ad altro ufficio). A fortiori se ne deduce, che i magistrati del lavoro non dovranno essere di norma esclusi dal novero di quelli destinabili in applicazione o supplenza, ma il divieto non ha carattere assoluto e può essere superato quando non vi sono alternative diverse e sulla base di una specifica motivazione";

delibera

di rispondere al quesito posto del dott. .... come in parte motiva".